



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
INFORMATIVA DI BILANCIO

20 Marzo 2020

L'INFORMATIVA DI BILANCIO AI SENSI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS E DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

La recente emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 e le successive misure che sono state adottate nei giorni scorsi dal Governo pongono numerosi interrogativi per le società che si accingono ad approvare i bilanci al 31 dicembre 2019. Come raccomandato dalla European Securities and Markets Authority (“ESMA”), le società sono infatti chiamate a valutare se, e in quale misura, il dilagare del Covid-19 possa avere un effetto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria come rappresentata nei bilanci al 31 dicembre.

In considerazione dell'elevato grado di incertezza circa gli impatti economici dell'emergenza sanitaria in corso, anche in considerazione della mancanza di dati certi sulla fine dell'epidemia, è opportuno che tutte le società valutino se, e in che misura, la diffusione del Covid-19 richieda di modificare le informazioni contenute nei bilanci. E ciò indipendentemente dalla circostanza che i progetti di bilancio siano stati già approvati dall'organo amministrativo.

Fermo quanto sopra e sull'assunto che ciascuna società è chiamata ad effettuare una valutazione che tenga conto delle proprie caratteristiche, vi sono alcuni principi contabili dai quali poter desumere utili indicazioni circa le analisi da svolgere in relazione al possibile impatto economico del Covid-19 sui bilanci di esercizio e consolidati.

In primo luogo, tanto i principi contabili internazionali IAS/IFRS quanto i Principi Contabili Nazionali emanati dall'OIC stabiliscono che l'impresa prenda in considerazione tutti gli eventi – favorevoli o sfavorevoli – che si siano verificati dopo la chiusura dell'esercizio e, precisamente, tra la data di chiusura dell'esercizio di riferimento e la data in cui il bilancio è redatto, *i.e.* la data nella quale viene “autorizzata” la pubblicazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione in base alla definizione utilizzata dai principi contabili IAS/IFRS (cfr. IAS 10 e in senso analogo OIC 29 per le società che applicano i c.d. *Italian Gaap*).

L'attuale emergenza sanitaria – in considerazione dell'impatto potenzialmente dirompente sotto il profilo economico – rientra senz'altro nell'ambito di applicazione dei c.d. fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Pertanto, le società sono tenute a valutare anzitutto se l'impatto di detti eventi sulle attività e passività iscritte in bilancio debba venir qualificato alla stregua di un “*adjusting event*”, ossia un fatto successivo che comporta una rettifica delle voci di bilancio, ovvero quali non “*adjusting event*”, ossia fatti successivi che non comportano una rettifica dei valori di bilancio. Si segnala tuttavia che, ove gli amministratori dovessero ritenere che né l'emergenza sanitaria in sé e per sé, né le misure restrittive adottate dal Governo al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia costituiscano “*adjusting events*”, e nondimeno l'impatto di tali eventi venga considerato, in

ogni caso, rilevante per la società, occorrerà indicare nel bilancio (e precisamente nella nota integrativa) la natura di tali eventi nonché la stima delle potenziali conseguenze⁽¹⁾.

Ai fini della valutazione del potenziale impatto economico di un evento intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio (i.e. l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 nel caso di specie) l'entità che redige il bilancio deve altresì valutare se tale evento possa avere un impatto sulla prospettiva della continuità aziendale, ossia sulla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento (*going concern*).

A tal fine occorre prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili con riferimento ad un orizzonte temporale che coincide almeno con i dodici mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio (cfr. IAS 1 e in modo analogo art. 2423-bis, comma 1, c.c.). Le informazioni rilevanti nella valutazione prospettica della continuità aziendale sono tutte quelle disponibili, ivi incluse quelle relative alla natura e alla possibile estensione, anche sotto il profilo temporale, delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia nonché quelle attinenti alle caratteristiche dell'impresa e al mercato di riferimento.

Ulteriori principi contabili che possono richiedere una valutazione in termini di impatto economico potenziale del Covid-19 sono, tra l'altro, lo IFRS 9 in materia di contabilizzazione degli strumenti finanziari e lo IAS 36 relativo al test di *impairment*, stante il fatto che, in entrambi i casi, l'entità è chiamata a stimare i flussi di cassa attesi sulla base di determinate *assumption* che potrebbero essere impattate dall'emergenza sanitaria; stesse considerazioni valgono, con riferimento al principio OIC 9 ("*Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*") e al principio OIC 19 ("*Debiti*") per le società che redigono i bilanci secondo i principi contabili nazionali.

In linea generale, poi sia i Principi Contabili Internazionali (IAS 1) sia i Principi Contabili Nazionali (OIC 29) prevedono che le società forniscano informazioni aggiuntive in merito alle *assumption* del bilancio nonché a eventuali situazioni di incertezza o rischio che possano determinare un aggiustamento dei valori di attività e passività nell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento. Pertanto, un ulteriore aspetto da considerare riguarda la valutazione se l'emergenza sanitaria aumenti il rischio di aggiustamenti ai valori di bilancio nel prossimo esercizio.

In ogni caso, tenuto conto peraltro che l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 non avrà il medesimo impatto su tutte le imprese, le valutazioni di ciascuna società dovranno necessariamente fondarsi sulle caratteristiche concrete di ognuna di esse. Nondimeno, poiché la situazione attuale è in continua evoluzione, è opportuno che le società svolgano

¹ Analogamente, il principio OIC 29, par. 61, stabilisce che gli eventi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio "*se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni*".

un monitoraggio continuo sino all'approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea al fine di assicurare un'adeguata *disclosure* delle informazioni rilevanti.

TEAM



Equity Partner

Luigi Arturo Bianchi

Luigiarturo.bianchi@gpblex

La consulenza societaria è caratterizzata da un approccio orientato alla singola esigenza, e spazia dalle problematiche relative alla *corporate governance* alle operazioni sul capitale sociale, dalla predisposizione di piani di *stock-option* alla *compliance* regolamentare. Ci occupiamo, sia in ambito nazionale che internazionale, della strutturazione degli assetti societari per realtà industriali e finanziarie in operazioni straordinarie e ordinarie, oltre che della predisposizione dei più complessi contratti societari.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

CONTACTS

Milan

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Rome

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it